

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2014, n. 1

“Sistema regionale dell’anagrafe degli studenti”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge, nel rispetto dell’ordinamento nazionale vigente e nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale e della potestà legislativa concorrente in materia d’istruzione, disciplina il sistema regionale dell’anagrafe degli studenti, di seguito anagrafe.

2. L’anagrafe è strumento fondamentale per la realizzazione degli interventi di integrazione dei sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale, per il miglioramento dei servizi di erogazione per l’istruzione, per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi e per garantire la completezza e la disponibilità dei dati, nei limiti previsti dalle norme vigenti.

Art. 2
Istituzione anagrafe degli studenti

1. E’ istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l’anagrafe regionale degli studenti iscritti nelle scuole della regione e

degli studenti residenti in regione e iscritti in scuole di altre regioni, a partire dal primo anno della scuola primaria, nonché degli iscritti nei percorsi formativi e in apprendistato, in attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (*Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53*).

2. L’anagrafe supporta, a livello regionale, l’attività di programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica, l’adempimento delle competenze nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, attraverso l’acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti, per orientare un’efficace azione di prevenzione e contrasto della dispersione.

Art. 3
Modalità di attuazione

1. L’organizzazione e la gestione dei dati avviene con successivo regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto delle norme in materia e specificatamente del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

2. I dati strumentali sono trattati effettuando i necessari collegamenti con quelli raccolti da altri settori e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.

3. L’anagrafe regionale degli studenti è integrata nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 4
Processo di integrazione del sistema informativo

1. L’anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine

di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

2. L'anagrafe regionale provvede al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

3. Nell'ambito del sistema formativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sottosistemi informativi e può stipulare accordi e intese con il Ministero dell'istruzione università e ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS,

le camere di commercio, le province, le istituzioni scolastiche, le università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dalla specifica normativa di settore.

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuove o maggiori spese, ovvero riduzione di gettito di entrate.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 febbraio 2014

VENDOLA